

# Seminario di aggiornamento In tema di riforma dello sport



**Avv. Barbara Agostinis**  
**Avv. Esperto di diritto dello sport**  
Componente del Collegio di Garanzia dello sport  
b.agostinis@libero.it

Principali novità:

Adeguamento statuti

Nuovo regolamento RAS: riconoscimento



personalità giuridica



nuove discipline sportive

Pubblicazione mansionario

**proroga per l'adeguamento degli statuti entro il 30/6 (in occasione dell'assemblea per il bilancio)**

ne avevamo già parlato, ma importante ricordare che:

**il mancato adeguamento** dello statuto ai criteri di cui all'art. 7 comma 1 del d. lgs. 36/21 **rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività** sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso



**impossibilità di essere considerato soggetto sportivo**


## **Requisiti statutari (art. 7 del d. lgs. 36/21)**

**simili all'art. 90 l. 289/02, importanti novità che devono essere recepite da tutti**

Costituzione con atto scritto, nel quale deve essere tra l'altro indicata la sede legale.

**Nello statuto devono essere espressamente previsti:**

a) La denominazione;

**b ) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (**tranne ETS, v. 1 bis**);  attività istituzionali**

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione (art. 11);

• D) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia **(elettorato attivo per tutti i soci - voto per i minori Cass., 23228/2017; nota Min Lavoro 1309/2019 e 18244/2021; parere 2/2023 Collegio di garanzia dello sport e partecipazione per il «grande minore», assenso al tesseramento)** e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

## Attività istituzionali in via stabile e principale

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche **possono esercitare attività diverse da quelle principali** di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),

### a condizione che:

- l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano
- abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

### Previsione nonostante l'assenza del decreto

**«1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.».**

Se non si intendono esplicitare tutte le attività diverse che si intendono realizzare, si può – sulla scorta di quanto previsto per gli enti del terzo settore – individuare l'organo competente a deliberare in materia normalmente individuato nel Consiglio Direttivo o organo amministrativo comunque denominato.

A mero titolo esemplificativo costituiscono attività diverse da quelle propriamente sportive:

- L'organizzazione di attività culturali e ricreative per gli associati;
- La somministrazione di alimenti e bevande e la ristorazione;
- L'attività di vendita di abbigliamento e attrezzatura sportiva;
- la locazione di impianto sportivo;
- la sponsorizzazione

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.



## Art. 8 Assenza di fine di lucro

- 1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 bis, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

## Art. 11

### **Incompatibilità**

É fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

**L'Art. 29 comma 3: Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro**

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva

Trova applicazione nel caso in cui si ricopre una carica a titolo gratuito e si vuole un incarico a titolo gratuito?

**Amministratore a titolo gratuito è volontario?**

Chiarimento ufficiale (1 febbraio) dal CONI a riscontro della nota del Min.

Abodi  conferma

attività di volontario e cariche sociali: coincidenza possibile ma non necessaria, ricoprire la carica non è volontariato

attività di mandato (elettivo conferito dall'assemblea) con funzioni di rappresentanza e gestione

Volontari = solo attività istituzionali (riconducibili alle mansioni sportive

Altri aspetti contenuti nella riforma (d. lgs. 39/21)

Asd devono recepire disposizioni volte a tutelare i minori e a combattere la violenza di genere

- Impegno a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto di tutte le disposizioni emanate a tutela dei minori e a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 d. lgs. 39/2021.
- Tutela dei minori = nomina del responsabile protezione minori



**Devono essere recepite in statuto?**

Organismo di riferimento o ..... Cmq menzione dei principi



Autorizzare il cd alla nomina .

2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.

## Cosa si intende per modifiche necessarie esenti dall'imposta di registro?



Circ. AdE n. 3 del 16/2/2024

chiarisce che "oltre alle modifiche riguardanti gli elementi di cui all'articolo 7 relativo alla definizione dell'oggetto sociale e gli altri elementi dell'atto che non si differenziano però rispetto alla normativa previgente, siano da ricomprendere nel regime di esenzione dall'imposta di registro anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal citato Capo I dello stesso decreto, riguardanti, in particolare:

- la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (articolo 9);
- la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (articolo 11).
- Per quanto concerne l'**oggetto sociale** si consiglia di recepire la dicitura della norma ossia "*l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*", andando ad indicare – anche solo a titolo esemplificativo – alcune discipline sportive dilettantistiche, nella definizione fornita nell'elenco tassativo recepito dal Dipartimento per lo sport e inserito in allegato al Regolamento di funzionamento del RASD.

Non è necessario esplicitare quali attività diverse si intendono realizzare ma si consiglia – sulla scorta di quanto previsto per gli enti del terzo settore – di individuare l'organo competente a deliberare in materia normalmente individuato nel Consiglio Direttivo o organo amministrativo comunque denominato.

A mero titolo esemplificativo costituiscono attività diverse da quelle propriamente sportive:

- L'organizzazione di attività culturali e ricreative per gli associati;
- La somministrazione di alimenti e bevande e la ristorazione;
- L'attività di vendita di abbigliamento e attrezzatura sportiva;
- Il noleggio di impianto sportivo;
- La sponsorizzazione.

Escluse le modifiche/integrazioni richieste dalle FSN



Perlopiù riconducibili al d. lgs. 39/21

Esenzione imposta di registro per l'adeguamento alle modifiche necessarie;

I sodalizi sportivi sono invece **sempre esenti da imposta di bollo** ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.



- Mansionario:
- 21 febbraio us, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani, approvato ai sensi dell'articolo 25, comma 1-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, contenente **il primo elenco** di mansioni comunicate dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate,



Aggiornato ed integrato con cadenza annuale

## Ulteriori figure di lavoratori (art. 25 d. lgs. 36/21)

### 1. É lavoratore sportivo:

l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei **regolamenti tecnici** della **singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo gestionale.**

Ulteriori figure di lavoratori, con qualche criticità:

1) Ambito soggettivo

Alcune FSN e DSA non hanno individuato le mansioni:

(ACI; FIG; FIH; FMSI; FIM; FIPM; FITA; FITRI; FIV; FIDAF; FID; FIGEST; FSI; FITDS; FITETREC; FIWUK)

Altre, es FIJLKAM solo responsabile di gara



Per loro: lavoratori sportivi solo quelli tipizzati ex lege

Mancano gli EPS

Ratio:  
caratteristica di multidisciplinarietà



soluzione per gli affiliati (non solo le sette figure)

## Quali mansioni?



- mansioni specialistiche per disciplina sportiva (es.: mopper pallavolo, raccattapalle tennis, tracciatore arrampicata, cartografo orienteering)
  - mansioni comuni (dirigenti accompagnatori, addetti agli arbitri, speaker, omologatori, docenti formatori)
- 
- mansioni safeguarding (accompagnatore atleti minori, responsabile contro abusi e violenze) e antidoping
  - addetti alla logistica, addetti alla sicurezza degli atleti

Per il contenuto delle singole mansioni: verifica della fonte richiamata, uniformità tra il contenuto della mansione e l'applicazione concreta

Trattamento economico: ccnl

Ratio: no distribuzione utili, ma reinvestimento in attività

## Elenco presenta disomogeneità:

**Oltre alle mansioni specifiche della singola disciplina (inevitabile)**



**Mansioni comuni (dirigenti accompagnatori; docenti formatori; mansioni safeguarding e antidoping) non indicate da tutti (assenza nei RT)**

**Conseguenze:**

**Previsione/assenza = lavoratore sportivo/ordinario**

**Grave disparità di trattamento**



Quale soluzione?

**è percorribile un'applicazione estensiva/analogica?**

**(integrazione ex lege)**

**Riferimento non solo a RT ma anche delibere; normative statali**

**Chiarire alcuni ambiti (v. massaggiatore)**

## Nuovo regolamento Registro (RAS) **riconoscimento PG**

Art 6 Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall'art. **14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39**, con le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sport.

Nel Registro è prevista una sezione dedicata.



Iter per riconoscimento sportivo e della personalità giuridica si allineano

4) Gli Organismi sportivi, titolari dei dati degli affiliati e tesserati per le proprie finalità istituzionali, inseriscono i dati nel Registro in attuazione del D.lgs. n. 39 del 2021.

Il Dipartimento per lo Sport tratta i dati di cui al comma 1 presenti nel Registro per le specifiche finalità previste dal citato D. lgs.n. 39 del 2021 e per le ulteriori proprie finalità istituzionali, quali, a titolo non esaustivo, le finalità di comunicazione, promozione e diffusione dello sport, di indagine e di studio.

Il Dipartimento per lo Sport può demandare tali ulteriori trattamenti di cui al precedente periodo alla società “in house” Sport e Salute Spa, anche in qualità di titolare autonomo. Tutti i trattamenti di dati di cui ai periodi precedenti sono in ogni caso effettuati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 2003

## **Art. 14. Acquisto della personalità giuridica**

1. Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#), acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118](#).

1-bis. All'istanza di cui all'articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale.

## Se asd non riconosciuta

2. Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve **depositarlo entro venti giorni presso il Registro**, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi

## Se già nel Registro:

In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.

**3-bis. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata,** tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente.

**Patrimonio minimo (inizialmente non previsto): autonomia patrimoniale perfetta ... tutela per i terzi**

3-ter. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

# Acquisizione della personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta

(mancanza di un patrimonio minimo, problemi)

**Può non escludere la responsabilità del** Presidente o dei consiglieri in caso di *mala gestio*, ovvero di amministrazione non diligente del patrimonio associativo.

Gli amministratori, analogamente agli amministratori delle società, sono tenuti ad osservare un comportamento diligente, nel rispetto delle norme sul contratto di mandato (art. 1710 c.c.).



## Un esempio di responsabilità

qualora l'amministratore, nonostante l'incapacità finanziaria dell'ente, prosegua nello svolgimento dell'attività *“con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, caso in cui egli risponderà dei danni in misura pari al debito per sanzioni, interessi ed aggi addebitati alla società con riferimento a quei debiti erariali non pagati che la Società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l'attività”* (Trib. Milano, 13/03/2020, n. 2119 con riguardo ad un caso di omesso pagamento di debiti verso l'erario da parte di amministratori).

La circostanza per cui gli amministratori siano chiamati ad un particolare **dovere di controllo sul patrimonio dell'ente**, comporta che la diligenza si espliciti in un **obbligo di vigilanza**, la cui violazione può costituire un **presupposto di responsabilità del consiglio di amministrazione**

(Trib. Torino, 26/02/2019, n.928, secondo cui *“In presenza di un ammanco di cassa emerso a seguito dell’esame delle scritture contabili, rileva .... la complessiva responsabilità di corretta gestione del patrimonio sociale che risulta a carico di tutti gli amministratori e che evidentemente ricomprende la necessaria vigilanza sulla movimentazione di cassa, con la conseguenza che può venire in rilievo la responsabilità (quanto meno) a titolo di colpa dei soggetti concretamente investiti di responsabilità di controllo”*).

## **NB!!! A tutela dei terzi (e degli amministratori)**

3-quater. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

il Notariato, attraverso lo Studio n. 23-2023/cts, e con le Massime n. 16 e n. 17 del Consiglio notarile di Milano, pubblicate inizio dicembre



le linee guida che sarà obbligatorio seguire in funzione dell'acquisizione della personalità giuridica.

verifica della sussistenza del patrimonio minimo (pari a 10.000 euro), necessario per l'ottenimento della personalità giuridica con l'iscrizione nel RASD.

**Il Consiglio chiarisce che non è sufficiente che tale disponibilità risulti da una certificazione bancaria che attesti il deposito di tale somma sul conto corrente dell'associazione, sarà infatti necessario accertare che l'associazione sportiva non presenti passività tali da annullare le liquidità presenti sul conto bancario.**

**In altre parole, il notaio dovrà essere posto nella condizione di poter verificare lo stato patrimoniale netto dell'ente, attraverso l'analisi delle relative scritture contabili.**

Secondo il Consiglio, il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio:

- devono essere accompagnati dalla relazione dell'organo di controllo o di un revisore che ne attesti la corretta compilazione, al pari di quanto previsto per gli enti del Terzo settore;
- possono essere sostituiti da una relazione giurata di un revisore legale/società di revisione iscritto nel relativo registro.

Applicando quanto previsto dal codice civile in tema di operazioni straordinarie, il rendiconto economico finanziario dovrà quindi far riferimento a data non anteriore a 120 giorni rispetto al giorno dell'assemblea; se però viene allegato il bilancio dell'ultimo esercizio, i giorni potranno essere 180.

se inferiore a 10.000 euro, il patrimonio che emerge dalla documentazione in esame potrà essere integrato attraverso

- versamenti in denaro da parte degli associati,
- o con apporti di beni diversi dal denaro; in tale ultimo caso, il relativo valore dovrà risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La Massima n. 17 rileva anche che l'acquisto della personalità giuridica da parte dell'associazione sportiva dilettantistica non libera dalla responsabilità illimitata i soggetti che hanno agito in nome e per conto di tale ente, fino al momento in cui il riconoscimento giuridico viene ottenuto.

**NB: In sostanza la personalità giuridica non retroagisce.**

## Riconoscimento discipline sportive

### • **Art. 5.** Struttura del Registro d. lgs. 39/21

• 1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'[articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36](#), che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 del presente decreto.

### **Nuove:**

- Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.
- L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO PER LE ATTIVITA' SPORTIVE NON RICONOSCIUTE DA CONI E CIP

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 28 gennaio 2021, è possibile richiedere l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche anche da parte di quegli enti sportivi che praticano attività sportive non rientranti tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

In tale ipotesi, la procedura da seguire è la seguente:

- Gli enti interessati, anche in forma collettiva, presentano domanda di riconoscimento della natura sportiva dell'attività svolta direttamente al Dipartimento per lo Sport, a mezzo pec all'indirizzo [ufficiosport@pec.governo.it](mailto:ufficiosport@pec.governo.it), allegando il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, firmato dal rappresentante legale di ciascun ente e compilato in ogni sua parte, avendo particolare cura nel descrivere l'attività svolta nei suoi caratteri sportivi, tenuto conto della definizione di "sport" di cui al D.Lgs 36/2021: *"qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli"*.
- Il Dipartimento per lo Sport, esaminata e verificata preliminarmente la documentazione ricevuta, sentito il CONI o il CIP per l'eventuale valutazione di possibili profili di carattere tecnico dell'attività, in caso di esito positivo riguardo alla natura sportiva dell'attività dichiarata, sottopone l'istanza all'Autorità politica delegata in materia di sport, per l'aggiornamento annuale dell'elenco delle attività sportive ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal CONI e dal CIP, ai sensi di legge. In caso di esito negativo il Dipartimento ne dà notizia agli istanti, motivando il diniego.
- A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport dell'elenco delle attività sportive di cui sopra, gli enti sportivi che svolgono dette attività potranno presentare direttamente domanda di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche, attraverso apposita procedura telematica, secondo le modalità indicate nel Regolamento sulla tenuta e gestione del Registro Nazionale all'articolo 6 comma 2.

Ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo <https://registro.sportosalute.eu>.



RICHIESTA RICONOSCIMENTO NATURA SPORTIVA DELL'ATTIVITÀ

AL DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- ufficiosport@pec.governo.it

• **RICHIESTA RICONOSCIMENTO NATURA SPORTIVA DELL'ATTIVITÀ**

- (Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.39, art.5, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.)

- Il/la sottoscritto/a, nato/a il , residente a , prov. , C.F. **indirizzo mail indirizzo pec (obbligatorio)** recapito telefonico (obbligatorio)\* in qualità di rappresentante legale della , con C.F. n., sede a in consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi nonché di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità

- **dichiara**

- - Che il predetto ente pratica in via principale l'attività denominata: \_\_\_\_\_;
- - che la predetta attività consiste in: (descrivere dettagliatamente l'attività, allegando eventuali regolamenti dello svolgimento dell'attività o altra documentazione equipollente).
- Che l'attività sopra descritta sia riconosciuta come sportiva ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 39/2021 in modo da consentire l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche.

- Luogo , data e firma \_\_\_\_\_

- Il/la sottoscritto/a allega alla presente richiesta:

- 1. Copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità (**non serve** firmato digitalmente)

## **RICHIESTA RICONOSCIMENTO DELLA NATURA SPORTIVA DELL'ATTIVITÀ**

**Sembra possibile solo per enti non ancora iscritti al Registro**



attualmente club affiliati a EPS per attività non riconosciute  
incluse in discipline riconosciute  
Vale anche per loro?

Queste diapositive sono state create per l'attività in premessa; non sono pertanto divulgabili o utilizzabili per altri fini.

Riproduzione riservata

**Grazie per l'attenzione!**

**b.agostinis@libero.it**